Penale Sent. Sez. 5 Num. 25581 Anno 2020
Presidente: DE GREGORIO EDUARDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 14/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLO Luigi, nato a San Cataldo il 09/07/1967

avverso la sentenza del 07/10/2019 del Gup del Tribunale di Pordenone

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunziata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone il 7 ottobre 2019 ed ha applicato a Castello Luigi — per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla società Euro Recycle, dichiarata fallita da quel medesimo Tribunale il 16/07/2014 — la pena di un anno e otto mesi di reclusione, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, altresì condannando l'imputato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, curatela della Euro Recycle.

LR

2. La sentenza è stata impugnata dall'imputato a mezzo del difensore di fiducia, con due motivi.

2.1. La sentenza — sostiene la ricorrente — sarebbe affetta da violazione di legge in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile perché l'accordo *ex* art. 444 cod. proc. pen. era intervenuto con il pubblico ministero il 13 giugno 2019, quindi in data antecedente alla costituzione di parte civile, formalizzata il 17 giugno 2019. Ciò nonostante, il Giudice aveva liquidato le spese a quest'ultima.

2.2. La sentenza avrebbe, altresì, violato l'art. 18 cod. proc. pen., perché il Giudice dell'udienza preliminare aveva omesso di specificare le ragioni per cui la posizione della Amico era stata separata da quella degli altri due imputati Fabio Gaetani e Amico Jenny, così determinandosi la condanna alla rifusione delle spese di parte civile per ciascuna delle sentenze, mentre, qualora si fosse proceduto unitariamente, l'onorario del patrono di parte civile sarebbe stato unico, con un aumento del 20 % per ciascuna parte oltre la prima, ove la prestazione avesse comportato l'esame di particolari situazioni di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Giova, al riguardo, premettere che il procedimento ha visto la fissazione dell'udienza preliminare per il 17 giugno 2019, nella quale vi è stata costituzione di parte civile, che ha trovato l'opposizione della difesa degli imputati (allora il procedimento riguardava anche Amico Jenny e Fabio Gaetani) solo per il motivo che risulta dal verbale di udienza, vale a dire «non comprendendosi il soggetto a favore del quale essa è proposta», ma non perché il procedimento era destinato a concludersi con il patteggiamento, al quale non vi è accenno alcuno nel verbale.

L'udienza è stata, poi, rinviata al 7 ottobre 2019, su richiesta del difensore degli imputati, al fine di comprovare il risarcimento del danno a favore della curatela.

Risulta, altresì, in atti, una missiva del Procuratore della Repubblica datata 13 giugno 2019, con cui trasmetteva al Giudice dell'udienza preliminare la richiesta di patteggiamento dei tre imputati con il relativo consenso; una copia di tale missiva reca un'annotazione manoscritta «dep.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

17/6/19» ed un'altra copia riporta un timbro di deposito presso l'ufficio gip/gup del Tribunale di Pordenone del 14 giugno 2019, nonché un'annotazione «agli atti. Pr, I7.6.19», con apposta una sigla senza un timbro utile per stabilirne la paternità.

Ebbene, non si comprende — né la parte impugnante lo ha precisato — se la richiesta di patteggiamento sia giunta effettivamente all'attenzione del Giudice e della parte civile (e non semplicemente presso l'ufficio giudicante) prima della celebrazione dell'udienza preliminare del 17 giugno.

In questo senso, deve rilevarsi che il verbale dell'udienza preliminare, come sopra precisato, depone per il contrario, dal momento che né il Giudice ne ha dato atto, né le parti hanno accennato alla richiesta di patteggiamento; neanche si è fatta questione della superfluità della costituzione di parte civile in vista del patteggiamento, giacché l'opposizione della difesa dei prevenuti rispetto alla predetta costituzione ha riguardato — come sopra precisato — altri aspetti.

Tanto premesso, il Collegio deve osservare che la situazione che si ricostruisce dagli atti e l'assenza di precisazioni o allegazioni diverse da parte del ricorrente (che, anzi, nell'intestazione del motivo, parla addirittura di una costituzione di parte civile del 3 giugno 2019, che non risulta nel fascicolo), lasciano ritenere del tutto legittima la costituzione anzidetta e, di conseguenza, altrettanto legittima la condanna al pagamento delle spese affrontate per detta costituzione.

Come ben ricostruito da Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141, il principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con specifico riguardo al caso in cui la costituzione sia stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356). Nella medesima pronunzia delle Sezioni Unite, la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato.

Ma, come condivisibilmente osservato dalla già richiamata sentenza di questa sezione, le Sezioni Unite hanno giustificato tale estensione con la ricorrenza, in tutti i casi indicati, della medesima *ratio*, laddove la persona

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

danneggiata dal reato si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, infatti, «nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile».

Ebbene, ragionando a contrario sulla scia del condivisibile arresto della sentenza n. 48342 cit. di questa Sezione, una trasposizione di questo principio nel caso di udienza non "geneticamente" destinata al rito *ex* art. 444 cod. proc. pen. — come quella preliminare in esame — può aversi solo quando la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano portati all'attenzione del Giudice e del danneggiato, il quale, quindi, sia posto in condizione di comprendere che l'attività processuale che svolge costituendosi parte civile in udienza potrà non trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato (salvo il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, naturalmente).

In caso contrario, quando cioè il danneggiato non sia messo formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, legittimamente si costituisce parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori e, quindi, può e deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta.

Nel caso di specie, al di là dell'istanza di patteggiamento e del consenso del pubblico ministero, che sembrano essere giunti presso l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare qualche giorno prima o il giorno stesso dell'udienza, di tale accordo non vi è accenno alcuno a verbale, né da parte del Giudice dell'udienza preliminare, né della difesa dell'imputato che, come già osservato, ha proposto eccezioni alla costituzione di parte civile sulla base di argomentazioni diverse, tacendo del tutto circa l'opzione definitoria *ex* art. 444 cod. proc. pen.

Deve, pertanto, ritenersi che la parte civile non fosse stata posta in condizione di conoscere le scelte processuali dell'imputato e del pubblico ministero, che, quindi, la costituzione sia stata legittimamente effettuata e che, altrettanto legittimamente, il Giudice, dopo aver preso atto della richiesta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di patteggiamento ed averla processualmente avallata, abbia condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute, essendosi la parte civile costituitasi in un momento in cui non vi erano motivi per escludere che lo sbocco del procedimento potesse essere, in prospettiva, la condanna degli imputati.

Va, del resto, evidenziato, al riguardo, che la sentenza n. 48342 del 28/06/2018 abbia reputato legittima la condanna dell'imputato a beneficio della parte civile nonostante, in quel procedimento, le istanze di patteggiamento fossero già in atti ma il processo fosse stato rinviato per omessa notifica, reputando che, in quest'ultimo caso, «non può sostenersi che il giudizio apparisse ormai ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena» e che «non essendovi dunque una formale presa d'atto della presentazione delle richieste di applicazione di pena, le parti civili si erano legittimamente costituite».

Né può ritenersi — come in Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896 — che la parte danneggiata fosse già a conoscenza dell'istanza di patteggiamento e del consenso prestato dal pubblico ministero, giacché non si comprende quando esattamente l'istanza sia confluita nel fascicolo del procedimento, mentre, nel caso del precedente della Quarta Sezione ora citato, la documentazione dell'accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. era in atti da mesi.

Va pertanto ribadito il principio affermato da questa Corte con riferimento al ricorso proposto da uno dei coimputati dell'odierno ricorrente, secondo cui, in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115).

3. Il motivo di ricorso concernente la separazione delle posizioni degli imputati è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ancorché detta separazione ridondi sul *quantum* delle spese liquidate, infatti, si tratta pur sempre di una doglianza che concerne la scelta del Giudice ex art. 18 cod. proc. pen., che non è censurabile.

Infatti, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile (Sez. 2, n. 57761 del 31/10/2018, Gemma, Rv. 274722; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945).

Ciò prescindendo dal rilievo che né al ricorso, né nel fascicolo è accluso il provvedimento di separazione di cui si dovrebbe discutere, il che renderebbe comunque il ricorso inammissibile per mancanza di autosufficienza.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale